

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 183

21 luglio 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 08 LUGLIO 1996, N. 24 - NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

Oggetto assembleare n. 4995

Relazione

Le esigenze di procedere ad una attenta razionalizzazione dell'apparato istituzionale al fine di conseguire effetti obiettivi di efficienza nella azione amministrativa e di governo degli Enti Locali sollecita, con sempre maggior forza, il superamento dell'attuale assetto locale spesso formato da Comuni che rispondono ormai a logiche territoriali prive di concreta utilità.

Tale prospettiva, a cui si uniscono valutazioni di economicità e di razionalizzazione dei costi, ha conosciuto negli ultimi anni una crescente attuazione mediante l'istituzione per fusione di numerosi comuni, consentendo così di conseguire importanti risultati sul piano della qualità dei servizi, dell'ottimizzazione delle risorse, dell'abbattimento dei costi della politica.

Tuttavia tale azione deve necessariamente conoscere un limite nel pieno ossequio che si deve al rispetto del principio democratico, fissato dall'art. 1 della nostra Costituzione la quale costituisce limite invalicabile per qualsiasi forma di riorganizzazione territoriale.

In tale senso risulta particolarmente significativo il coinvolgimento delle popolazioni nel percorso che porta all'istituzione mediante fusione di nuovi comuni, dovendo tali costituente entità locali nascere su presupposti di condivisione e partecipazione che rimangono pilastri fondamentali per ogni democrazia.

Appare pertanto fondamentale, alla luce anche degli esiti a cui diversi referendum hanno portato, valorizzare appieno il ruolo della volontà popolare, superando un approccio che rischia di tradurre in mero formalismo la consultazione dei cittadini coinvolti, la cui espressione di volontà può essere oggi superata con votazioni espresse dai Consigli comunali come riportato dalle attuali disposizioni di cui all'art. 12, comma 9 e ss della legge regionale n.24 del 1996.

Proprio l'esigenza di avvicinare sempre di più la popolazione all'azione amministrativa dei consessi rappresentativi, secondo un principio d'altronde affermato anche nell'art. 15 Tuel, impone una revisione dell'attuale assetto legislativo che sappia contemperare da un lato la volontà delle popolazioni che intendono proseguire nel percorso di fusione, con la volontà di quelle popolazioni che al contrario ritengono di non dover aderire a proposte di istituzioni di nuovi comuni.

Un bilanciamento degli interessi e delle posizioni in gioco di

cui il legislatore regionale deve necessariamente farsi interprete.

In tal senso si ritiene utile, per non dire necessario, pervenire ad un superamento della normativa vigente introducendo il principio esplicito e vincolante secondo il quale ove la popolazione di un comune si esprima con il voto contrario in sede di referendum indetto ai sensi dell'art. 11 della L.R. 24/1996, venga automaticamente escluso dall'iter di fusione.

Un'esigenza ancor più urgente ove si consideri che nell'attuale previsione le popolazioni dei comuni demograficamente minori sono di fatto vincolate negli esiti finali alle determinazioni dei comuni maggiori. Una situazione che annuncia spesso il rischio, tutt'altro che remoto, che anche in sede di rappresentanza democratica nei futuri consigli comunali le popolazioni dei disciolti comuni rimangano privi di rappresentanza, come d'altronde l'esperienza ha concretamente dimostrato. Con tutte le conseguenze che possono essere facilmente intuite in ordine alla capacità di incidere nelle scelte dei futuri governi territoriali in assenza di rappresentanza di quelle comunità in seno ai consigli comunali.

Con ciò determinandosi un ulteriore allontanamento dei cittadini alla vita elettorale, dovendo inevitabilmente prendere atto che, anche quando essi esprimono a maggioranza una contrarietà ad una proposta istituzionale pur positiva come l'istituzione per fusione di un nuovo comune, tale opinione democraticamente espressa viene disattesa.

Al contempo si rende necessario garantire ai cittadini dei comuni interessati a proseguire nel percorso di fusione che tale fusione non si arresti. Ad oggi si è ritenuto che l'esito del voto dovesse comunque vincolare anche i comuni la cui popolazione si era espressa a maggioranza contro la fusione sul presupposto che gli studi di fattibilità, essendo elaborati nella completezza dei comuni interessati, non potessero resistere nella loro attendibilità alla sottrazione di uno dei comuni coinvolti.

Per tale motivo si è ritenuto di dover procedere alla introduzione di una norma che, valutata la sussistenza da parte dei

Consigli comunali, delle ragioni indicate nell'art.8, comma 5 e comma 6 della L.R. 24/1996, che costituiscono d'altronde i presupposti stessi da cui muovere per avviare un processo di fusione, essi possano proseguire nel senso auspicato, in ossequio alla volontà popolare.

Per tali ragioni si propone il seguente progetto di legge così articolato:

Art. 1

“..”

Con tale norma si prevede che i comuni nei quali la popolazione si è espressa contro la fusione in sede referendaria, siano automaticamente esclusi dal processo stesso in ossequio alla volontà popolare. Al contempo si correla la possibilità dei comuni in cui invece sia prevalso il voto favorevole di procedere alla fusione laddove si dia atto che permangono le condizioni di cui all'art. 8, comma 5 e comma 6, della L.R. 24/1996 in pari ossequio della volontà popolare.

Art. 2

“..”

Con tale norma si provvede a ribadire che laddove le popolazioni dei comuni si siano espresse a favore della fusione, l'Assemblea legislativa proceda senza indugio a legiferare a riguardo, in ossequio alla volontà popolare.

Art. 3

“..”

Si tratta di norma che abroga una disposizione dell'attuale L.R. 24/1996 che risulterebbe incompatibile con il quadro derivante dalla legge come modificata dalla presente proposta.

Art. 4

“..”

Si tratta di norma che abroga una disposizione dell'attuale L.R. 24/1996 che risulterebbe incompatibile con il quadro derivante dalla legge come modificata dalla presente proposta.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifica dell'art. 12, comma 9 quater
della legge regionale n. 24 del 1996*

1. L'articolo 12, della legge regionale n. 24 del 1996, comma 9 quater, è così modificato:

“9 quater. I Comuni in cui prevale il voto contrario al referendum sono automaticamente esclusi dal processo di fusione. I restanti Comuni ove sia prevalso il voto favorevole possono proseguire nell'iter di fusione approvando con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, apposita deliberazione che, dando atto della permanenza dei requisiti di cui all'art.8, comma 5 e comma 6, impegna l'Assemblea legislativa a procedere all'approvazione della legge di fusione, escludendo dagli effetti giuridici della stessa i Comuni in cui è prevalso il voto contrario al Referendum.”.

Art. 2

*Modifica dell'art. 12, comma 9 quinquies,
della legge regionale n. 24 del 1996*

1. L'articolo 12, della legge regionale n. 24 del 1996, comma 9 quinquies, è così modificato:

“9 quinquies. In tutti gli altri casi l'Assemblea legislativa può procedere all'esame del Progetto di legge di Fusione.”.

Art. 3

*Abrogazione del comma 9 sexies dell'art. 12,
della legge regionale n.24 del 1996*

1. Il comma 9 sexies dell'art.12 della legge regionale n. 24 del 1996 è abrogato.

Art. 4

*Abrogazione del comma 9 septies dell'art.12
della legge regionale 24/1996*

1. Il comma 9 septies dell'art.12 della legge regionale n. 24 del 1996 è abrogato.